

MIGRAZIONE, DIRITTI E INTERCULTURALITÀ NEL
MEZZOGIORNO MEDIEVALE

MIGRACIONES, DERECHOS E INTERCULTURALIDAD
EN EL SUR MEDIEVAL

MIGRATIONS, RIGHTS AND INTERCULTURALITY IN
THE MEDIEVAL SOUTH

PIETRO DALENA¹

<https://orcid.org/0000-0001-8825-5865>

ANTONIO MACCHIONE²

SINTESI

Il Mezzogiorno è stato un laboratorio di culture stigmatizzate da diversità etniche e da una pluralità di norme (bizantine e longobarde), consuetudini locali e usi confluiti nelle Assise di Ariano e nelle Costituzioni di Federico II. Favorendo, attraverso il processo di consolidamento normativo e l'unificazione legislativa del regno, la trasformazione dei quadri mentali e la formazione di un modello identitario ibrido, tipico di una terra di frontiera, che ne scandiva la vocazione mediterranea e la proiezione verso l'Europa.

RESUMEN

El Mezzogiorno de Italia fue un laboratorio de culturas estigmatizadas por la diversidad étnica y por una pluralidad de normas (bizantinas y longobardas), costumbres y usos locales que convergieron en los Tribunales de Ariano y en las Constituciones de Federico II. Favoreciendo, a través del proceso de consolidación normativa y de unificación legislativa del reino, la transformación de los marcos mentales y la formación de un modelo identitario híbrido, propio de una zona fronteriza, que marcó su vocación mediterránea y su proyección hacia Europa.

ABSTRACT

The Mezzogiorno was a laboratory of cultures stigmatized by ethnic diversity and by a plurality of norms (Byzantine and Longobard), local customs and uses which converged in the Assizes of Ariano and in the Constitutions of Frederick II. Favoring, through the process of regulatory consolidation and the legislative unification of the kingdom, the transformation of mental frameworks and the formation of a hybrid identity model, typical of a borderland, which marked its Mediterranean vocation and its projection towards Europe.

Keywords: Diritto, migrazioni, interculturalità, medioevo, mezzogiorno d'Italia, identità.

¹ Nell'ambito di un comune lavoro di ricerca i paragrafi 1-3 sono ascrivibili a Pietro Dalena, il 4 ad Antonio Macchione.

² Nell'ambito di un comune lavoro di ricerca i paragrafi 1-3 sono ascrivibili a Pietro Dalena, il 4 ad Antonio Macchione.

I. INTRODUZIONE

Quando nel 476 viene destituito l'imperatore bambino Romolo Augustolo, sostituito dal generale barbaro Odoacre che invia le insegne a Costantinopoli (all'imperatore Zenone), si assiste al tramonto dell'impero romano annunciato dagli eventi traumatici del duplice sacco di Roma dei Visigoti di Alarico (410) e dei Vandali di Genserico (2 giugno 455). Il 476 rappresenta concettualmente la fine del mondo antico e della grande illusione della città eterna, capace di rinascite come l'araba fenice. Una fine cui concorrono una serie di cause tra cui le migrazioni di popoli che, integrandosi, da semibarbari ambiziosi riescono a guadagnare posizioni di potere apicali. Infatti, il ricorso all'elemento barbarico da impiegare in agricoltura e per infoltire l'esercito diviene per numerosi vandali pretesto per sposare cittadine romane e ottenere lo *status* civile, avviando una lenta, inesorabile integrazione che contamina la civiltà romana e via via ne disegna il tramonto. Una civiltà, quella romana, legata al Mediterraneo, nella quale si riconoscono i popoli che abitano lungo il suo bacino uniti dalla politica e dal concetto di appartenenza a Roma.

In questo senso è esemplare l'esperienza (bella, ma sfortunata) di Stilicone (seconda metà del IV secolo), un semibarbaro di padre vandalo e di madre cittadina romana (di nome Serena, nipote di Teodosio), il quale allevato in ambiente culturale greco via via sale i gradini delle gerarchie militari sino a diventare generale dell'esercito romano, patrizio e console dell'Impero romano d'Occidente e *magister militum* dell'esercito, esercitando la reggenza della parte occidentale dell'Impero.

Sul piano politico e religioso Stilicone avvia formalmente il processo di integrazione dei barbari nell'esercito e la promozione del cristianesimo niceno che via via trasformano la società e il modello culturale attirando l'ostilità delle élite romane. Nella società romana lentamente si insinuano la cultura cristiana e le usanze barbariche che spezzano lo schema politico mediterraneo: avviano anche la progressiva volgarizzazione della lingua latina, peraltro già contaminata da grecismi, e la perdita della forza del diritto e di quel senso della patria celebrato da Orazio nel periodo dei fasti imperiali con la locuzione "Dulce et decorum est pro patria mori"³.

Tuttavia la civiltà romana con le ovvie contaminazioni barbariche persiste attraverso le sue componenti culturali e giuridiche: in particolare il diritto che è il valore più cospicuo e rappresenta assieme alla lingua l'elemento identitario.

³ Orazio, *Odi*, III, 2, 13.

Così si inaugura un lungo periodo (chiamato tardoantico) in cui su uno stesso territorio vivono popoli appartenenti a culture giuridiche differenti e affatto complementari. Per cui si passa nel periodo della decadenza (secc. V-VI) dal principio della personalità a quello della territorialità del diritto nutrito di tradizioni e consuetudini totalmente diverse. A differenza dei romani dotati di un apparato giuridico evoluto e raffinato, le popolazioni barbariche ricorrono, per ricomporre liti e controversie, a provvedimenti di carattere consuetudinario⁴.

Come si può intuire la civiltà romana basata sull'unità linguistica e politica rappresenta la negazione dei flussi migratori e della multiculturalità, da cui subisce conseguenze esiziali, decisive, non solo sul piano politico, ma anche su quello religioso e giuridico. Dalle sue ceneri nasce e via via si afferma con vivo disagio la civiltà del primo medioevo permeata di cristianesimo, ma anche di barbarismi culturali.

Di questa complessità culturale è esemplare la formulazione dell'Editto di Rotari (promulgato tra il 22 e il 23 novembre 643) che, sulla base del modello romano, intreccia consuetudini longobarde e richiami alla raccolta giustiniana del *Codex*, delle *Institutiones* e delle *Novellae* e riferimenti al diritto teodosiano⁵.

Pertanto se si estingue la ragione politica romana, permane l'eredità della sua civiltà nelle auliche espressioni linguistiche e del diritto, anche se soggetti a contaminazione.

In questo nuovo mondo, afflitto da guerre permanenti e gravi calamità naturali (si pensi al VI secolo travagliato dalla guerra greco-gotica e dalla pandemia giustiniana che ammorbò l'ecumene), il Mezzogiorno d'Italia riveste un ruolo preponderante per la sua centralità nel Mediterraneo come dimostra il forte interesse di Bisanzio impegnato nella lunga guerra contro i goti⁶.

Il Mediterraneo, "continente liquido", come l'ha definito David Abulafia, fonte e principio di civiltà, realtà viva e dinamica entro cui avvengono scambi commerciali e culturali cospicui, diventa un campo di interrelazioni intense: un ampio bacino di segni che ha cominciato a sostanzarsi di nuove interpretazioni e propo-

⁴ F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, Giuffrè editore, Milano 1954, pp. 118-119.

⁵ A. ALBERTONI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, P. Galeati, Imola 1927; G. VISMARA, *Il diritto in Italia nell'alto medioevo*, in *La cultura fra Tardo Antico e Alto Medioevo*, Atti del convegno di Roma, 12-16 novembre 1979, Herder editrice e libreria, Roma 1981, I, pp. 165-179.

⁶ PROCOPIO DI CESAREA, *La guerra gotica*, a cura di D. Comparetti [Fonti per la Storia d'Italia – 24], vol. III, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1896, pp. 7-8; ID., *Le Inedite. Libro nono delle Istorie*, a cura di D. COMPARETTI [Fonti per la Storia d'Italia – 61], Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1928, p. 25; GREGORIO MAGNO, *Registrum Epistularum*, a cura di Dag Norberg [Corpus Christianorum. Series Latina CXL A], Brepols, Turnholt 1982, vol. II, X/20, pp. 850-851; A. CORRADI, *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850*, vol. I, Forni editore, Bologna 1972, pp. 53-56; P. DALENA, *Civiltà in cammino. Dinamiche ambientali, sociali e politiche nel Mezzogiorno medievale*, Adda editore, Bari 2022, pp. 25-33.

ste storiografiche man mano che se ne sono individuate le matrici culturali e le dinamiche etniche. Sin da quando nel 1949 Fernand Braudel pubblica un notevole e coraggioso libro dal titolo *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*⁷.

I processi di *cultur-contact* e di assimilazione, esiti delle multiethniche dinamiche antropiche, hanno pervaso il Mezzogiorno scandendone la vocazione mediterranea e la proiezione europea. Del resto, la posizione geografica del Mezzogiorno, di frontiera tra Mediterraneo ed Europa, ne ha fatto il naturale luogo di transito di civiltà e culture di segno diverso i cui ristagni hanno favorito la costruzione di una identità ibrida. Le migrazioni di popoli di diverse etnie (giudei, vandali, goti, longobardi, bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi) ne hanno fatto una terra di sperimentazione sociale e culturale sin dall'alto medioevo.

Si pensi alla vicenda militare e politica dei Longobardi. E alla prima silloge scritta di leggi contenute nell'Editto di Rotari che rappresenta il manifesto di una esperienza di integrazione giuridica nel contesto italico. Un concetto di integrazione colto sin dalla premessa, nella parte in cui il sovrano nel promulgare la legge, che si compone di ben 388 titoli, sottolinea che essa «rinova ed emenda le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo»⁸: il riferimento è alle leggi romane e giustinianee e agli usi e consuetudini del popolo longobardo.

Ma, quando si parla di leggi scritte, è necessario ricordare che sino al Quattrocento, quando nel 1453 Gutenberg mette a punto la stampa a caratteri mobili, le norme viaggiavano su codici manoscritti dei cui originali vi erano poche copie alcune emendate con glosse.

L'Editto di Rotari segna una fase importante del processo di acculturazione dei Longobardi e del superamento delle consuetudini barbariche con il *guidrigildo* (sanzione amministrativa) che sostituisce la *faida* (vendetta), con la limitazione della pena di morte ad alcuni casi speciali come la diserzione e l'adulterio, e soprattutto con l'agevolare la migrazione dell'uomo libero (*arimanno*) e della sua *fara* (gruppo parentale di tipo militare) nell'ambito del dominio del regno: «liber homo, potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi voluerit»⁹. E per consentirgli di muoversi liberamente nel regno, Rotari tutela anche le vie di comunicazione –strade e corsi d'acqua– come si evince dai titoli 28 e 148¹⁰.

⁷ D.S.H. ABULAFIA, *The great sea. A human history of the Mediterranean*, Oxford University Press, London 2011; F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Armand Colin, Paris 1949.

⁸ *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA E S. GASPARRI, editrice La Storia, Milano 1992, pp. 12-13.

⁹ Ivi, p. 51, tit. 177.

¹⁰ Ivi, pp. 20-21, tit. 28 e 40-43, tit. 148.

Di questi provvedimenti relativi alle migrazioni si avverte poi l'eco nei capitoli di re Rachtis (re dei longobardi e re d'Italia dal 744 al 749) che regola la mobilità antropica col rafforzamento e la difesa dei confini (entro i quali i longobardi debbono muoversi) e un complesso sistema di permessi per superare il controllo alle frontiere. Contestualmente viene affidato ai giudici il delicato compito di controllare rigorosamente i confini e i flussi migratori tramite *locopositi* e guardie poste lungo le più importanti direttrici di traffico.

Alle frontiere devono altresì essere identificati i pellegrini diretti a Roma dei quali bisogna conoscere la provenienza. I messi rilasciano le lettere credenziali per recarsi a Roma, su cui al ritorno appongono il sigillo (*anulum*) del re. In caso di intenti fraudolenti, i sedicenti pellegrini vengono bloccati e inviati al re per essere giudicati¹¹.

Astolfo (regna dal 749 al 756) riprende e aggiorna con maggiore rigore la normativa sui valichi prevedendo il restauro delle strutture viarie e ospitaliere in rovina per consentire una adeguata accoglienza dei pellegrini. Ma nessun uomo, specie se forestiero, può muoversi nel regno senza il consenso del re. Per questo decide di inasprire le sanzioni per i funzionari di valico che non applicano con attenzione le disposizioni regie omettendo la sorveglianza del confine ed autorizzando impropriamente il transito dei forestieri¹². Questo dimostra quanta attenzione i sovrani longobardi riservano alle politiche migratorie definite all'interno del regno.

In questo contesto politico e normativo, dopo la vittoria sui bizantini del 650, i duchi di Benevento, Grimoaldo I (647-671) e Romualdo I (662-681), con l'appoggio del vescovo Barbato, rendono più sicure le strade, in particolare quelle battute dai pellegrini diretti alla grotta dell'Arcangelo Michele, sul monte Gargano¹³. D'altronde l'intervento dell'Arcangelo si materializza proprio nella *tuitio* longobarda che riduce i rischi della strada e favorisce la costruzione di strutture assistenziali per alleviare le fatiche del viaggio¹⁴.

L'importanza del cammino micaelico, da Benevento a Monte Sant'Angelo ricadente nella giurisdizione beneventana, viene suggellata da Radelchi che, nella

¹¹ Ivi, pp. 243-245.

¹² Ivi, p. 253.

¹³ P. DALENA, *Il santuario micaelico del Gargano tra testimonianze documentarie e letteratura odepórica medievale*, in *Miscellanea di Studi Storici. Dipartimento di Storia, Università della Calabria*, XI (2002), pp. 65-88.

¹⁴ Lo ricorda Paolo Diacono nell'epitaffio per Ansa, moglie di Desiderio: *Securus jam carpe viam, peregrinus ab oris occiduis quisquis venerandi culmina Petri Garganiamque petis rupem venerabilis antri. Huius ab auxilio tutus non tela latronis, frigora vel nimbo furva sub nocte timeli: ampla simul nam tecta tibi pastumque paravit.* (PAOLO DIACONO, *Historia Langobardorum*, in MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1878, pp. 248-249).

divisione del ducato dell'849, si impegna con Siconolfo a rispettare l'antica tradizione, consentendone il passaggio «recto itinere, ... sine omne contrarietate vel damnietate atque contradictione mea et omnium hominum qui in mea terra habitent vel habitaverint»¹⁵. Tuttavia, il complesso quadro politico del Mezzogiorno e l'accertata presenza di malfattori lungo le altre strade, spesso carenti di manutenzione e di luoghi assistenziali almeno sino alla fine del X secolo, non agevolano le migrazioni lungo i maggiori collettori di traffico. Al contrario si sviluppano flussi di pellegrini verso santuari e chiese locali che conservano reliquie di santi e martiri sottratte alla furia distruttiva degli arabi: Canosa, ricordata per le reliquie di san Sabino; Lucera, per san Pardo; Lesina, per i santi Primiano e Firmiano, e, soprattutto, Benevento per la ricca collezione di reliquie (san Bartolomeo, di san Mercurio e di sant'Eliano) che diventano punti di riferimento della devozione popolare. In particolare nella chiesa di Santa Sofia a Benevento Arechi II (758-787) favorisce la traslazione da diverse parti dell'*Apulia* di numerosi santi corpi di confessori e martiri «ad tutelam et honorem patriae» che arricchiscono la collezione di reliquie alla base di gran parte delle dinamiche antropiche del tempo¹⁶.

2. CONSUETUDINI LOCALI E LEGGI LONGOBARDE

A scorrere la raccolta legislativa di Rotari (636-652), come già detto, si coglie la transizione dalle leggi tribali ad una giurisprudenza più evoluta, attraverso la consapevole assimilazione di fonti giustiniane, ma anche saliche, burgunde, bavaresi, alamanne e visigotiche, selezionate accuratamente e combinate tra loro¹⁷.

¹⁵ *Radelgisi et Siconolfi Divisio Ducatus Beneventani*, ed. F. BLUME, M.G.H., *Leges langobardorum (Leges IV)*, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1868, p. 222.

¹⁶ *Sanctorum translationes Beneventani factae*, M.G.H., *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum*, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1878, pp. 576-582 e 586.

¹⁷ Nel 684-685, si ha per la prima volta, il ricordo della formula *clerus, exercitus, populus*, ricordo contenuto in una *iussio* imperiale relativa alla ratifica dell'elezione papale tramandata dal *Liber pontificalis*: «Hic suscepit divales iussiones clementissimi Constantini magni principis ad venerabilem clerum et populum atque felicissimum exercitum Romane civitatis, per quas concessit ut persona qui electus fuerit in sedem apostolicam e vestigio absque tarditate pontifex ordinetur. Hic una cum clero et exercitu suscepit mallones capillorum domni Iustiniani et Heraclii filiorum clementissimi principis, simul et iussionem per quam significat eosdem capillos direxisse» (*Le Liber Pontificalis*, Texte, introduction et commentaire, ed. L. DUCHESNE, I, E. De Boccard, Paris 1886, p. 363. Si v. anche O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, in *Storia di Roma*, vol. IX, Istituto di studi romani, Bologna 1941, p. 394). Le tre categorie sociali si ritrovano come corpo elettorale di papa Conone (686-687), di papa Sergio (687-701) e in alcune formule del *Liber diurnus*: «De electione pontificis ad exarchum». «Presbiteri, diaconi et familiaris universus clerus, axiomati etiam seu exercitus et populus huius Romane urbis supplices» (*Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, edid. H. FOERSTER, Francke Verlag, Bern 1958, pp. 55-57, form. 61). E ancora nella formula «Ad archiepiscopum Ravennae». «Sacerdotibus et reliquo omni clero, eminentissimis consulis et gloriosis ducibus ac universitate civium ac florentis Romani exercitus» (*Liber Diurnus*, cit., pp. 58-59, form. 63]. Si v. anche *Liber Pontificalis*, I, cit., pp. 367 e 371).

La transizione legislativa longobarda basata sulla contaminazione dei diritti trova in Liutprando (712–744) un importante innovatore alla luce dell'adesione ai valori cristiani e ai principi della nuova fede religiosa. Nascono così le disposizioni che consentono, per esempio, la manumissione del servo davanti all'altare (cioè il negozio giuridico che riguarda l'affrancamento del servo), che riguardano i lasciti alla chiesa, la successione volontaria: disposizioni debentrici dell'antico diritto romano noto attraverso il *Corpus Iuris Civilis* e le sue glosse¹⁸.

Del resto, destinatari degli editti di Rotari, e soprattutto di Liutprando, non sono solo i Longobardi, ma tutti i sudditi, dunque anche la popolazione di origine romana e bizantina che stabilmente dimora nella penisola. Ciò dimostra che progressivamente il principio della personalità del diritto, benché non sia ancora ve-

¹⁸ La codificazione rotariana, accanto alla necessità di dare certezza alle leggi della *gens langobardorum* in un momento di profondo cambiamento delle strutture politiche e sociali tribali, mira al rafforzamento della base del potere regio guadagnando la devozione del *populus-exercitus*, con l'esplicito richiamo alla tradizione della stirpe, di cui il diritto costituiva un'espressione fondamentale. In origine la potestà giudiziaria, al pari di quella legislativa, è appannaggio esclusivo dell'assemblea degli uomini armati (arimanni/*exercitales*). La potestà giudiziaria dei duchi deriva dal popolo, sicché si pone in contrasto con quella dei gastaldi, di nomina regia. Con il consolidamento della monarchia, la potestà giudiziaria (*bannum*) diviene di esclusiva titolarità del re che l'attribuisce alla *Curia Regis* e, a cascata, ai duchi, ai gastaldi *actores regii* e agli sculdasci (sott'ordinati ai gastaldi). Solo con Liutprando, però, si assiste al lento e graduale sganciamento del potere regio dall'assemblea (*populus-exercitus*). Mentre nel prologo di Rotari essa si presenta compatta di fronte al sovrano, Liutprando lascia intendere che l'assemblea è ormai composta da diverse categorie di soggetti e cioè da *iudices*, *optimates*, *fideles mei* Longobardi. Nel processo, in concomitanza con l'accentramento del potere nelle mani del re, l'assemblea viene sostituita da una ristretta ma qualificata presenza di testimoni, generalmente indicati come *boni homines* (Liutp. cap. 8), che assistono il giudice e concorrono all'esercizio della potestà giudiziaria. La partecipazione del popolo ai giudizi viene così eliminata, sostituita da assessori scelti tra i notabili, gli ecclesiastici e quelli maggiormente ricchi. Ovviamente, in una società sostanzialmente analfabeta, ciò si risolve a vantaggio dei notai i quali contano sempre di più. Dal punto di vista semantico il termine gastaldo (*Gast – halt* = amministratore degli *hospites*), indica l'ufficiale preposto al controllo dei rapporti patrimoniali e giuridici derivati dal sistema di accuartieramento dei militari germanici (o delle *farrae*) attraverso il sistema dell'*hospitalitas*. Questo si sostanzia con la cessione, da parte delle popolazioni romane, di una quota delle proprietà (uno/due terzi). Il termine, tuttavia non compare nelle fonti di V secolo ma inizia ad essere utilizzato soltanto in età longobarda. Il gastaldo (*gastaldus*), è menzionato in varie norme dell'Editto di Rotari, investito di incombenze giurisdizionali: persegue, ad esempio, i violatori di tombe (*grabworfin*) quando manchino gli eredi (cap. 15); esercita la giurisdizione sui propri dipendenti (cap. 24); tutela la giustizia nei confronti del duca (cap. 23: ma reciprocamente il duca esercita gli stessi poteri nei suoi riguardi); amministra e tutela i diritti delle corti regie (capp. 210, 271 e 375), promuove la tutela di interessi pubblici in mancanza o in sostituzione di azioni di parte (cap. 179, 189, 221). Vi sono poi altre norme, sia di Rotari che di Liutprando, che circoscrivono l'attività del gastaldo, lo puniscono in caso di ritardo nell'amministrazione della giustizia (Roth. cap. 150; Liutp. cap. 25) o nel restituire un servo rifugiatosi alla corte del re (Roth. cap. 271), gli vietano espressamente di ricevere doni o regali (Roth. cap. 375), gli prescrivono la costruzione di carceri (Liutp. cap. 80). Altre norme, ancora, disciplinano l'attività di volontaria giurisdizione devolute al gastaldo (Liutp. capp. 74 e 75). Un altro gruppo di norme, infine, trattano delle funzioni militari del gastaldo (C.G. MOR, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del primo Congresso internazionale di Studi Longobardi*, Spoleto 27-30 settembre 1951, Cisam, Spoleto 1952, pp. 409-416; G.P. BOGNETTI, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in Id., *L'età longobarda*, IV, Giuffrè editore, Milano 1968).

nuto meno e anzi continuerà a sussistere a lungo nei ducati periferici del regno (Spoleto, Benevento e Salerno) e nelle loro articolazioni amministrative dei gastaldali, inizia a cedere il passo al ritorno al principio della territorialità del diritto, grazie all'introduzione di istituti quali la *Mutatio legis* e la *Professio Iuris*¹⁹. Un processo lungo, specie per l'Italia meridionale positivamente risolto, come si vedrà, solo dopo qualche secolo con la codificazione di Ruggero II (1140).

La capitolazione della *Langobardia maior* e il venir meno di una guida centrale interrompono il progetto identitario longobardo, cioè l'unificazione politica del territorio a guida longobarda specie nel meridione dove la ricezione delle leggi longobarde nei capitolari Franchi non arriva del tutto, mentre l'apporto dei giuristi e della legislazione bizantina spinge all'applicazione del principio della personalità del diritto.

E proprio la mancanza di coesione politica e l'incapacità di legare al Palazzo la varietà di etnie che compongono il Mezzogiorno impediscono alla periferia dell'Impero bizantino (Catepanato) e del Ducato, poi Principati di Benevento e Salerno, il pieno attecchimento dei diritti longobardo e bizantino che a contatto con gli usi e tradizioni locali si corrompono ulteriormente.

E non sappiamo ancora quanto abbiano potuto incidere gli arabi in Sicilia (che con la vittoriosa battaglia di Rometta del 902-905 scacciano i bizantini dall'isola), in Calabria (a Santa Severina e Amantea dall'840), in Puglia (gli emirati di Taranto dall'840 e Bari tra 847 e 871) e in Basilicata (a Tricarico tra IX e X secolo), la cui presenza, seppure effimera rispetto all'effetto del dominio longobardo e bizantino, avrà in qualche modo lasciato traccia nel tessuto sociale locale, dove è evidente lo scontro etnico tra cristiani e musulmani. È esemplare la testimonianza del monaco Bernardo che nell'870, diretto a Gerusalemme (seguendo l'itinerario nordafricano) dalla Porta di Mosè, ottenute le credenziali dall'emiro di Bari, Sawdan, raggiunge il porto di Taranto, dove osserva un'emigrazione forzata, una sorta di deportazione verso l'Africa di novemila prigionieri cristiani longobardi caricati su quattro navi ormeggiate nel porto, dirette sulla costa nordafricana²⁰. Ovviamente si tratta di un'esagerazione numerica, ma sufficiente per dimostrare la cospicuità del fenomeno migratorio forzato dall'Europa verso l'Est.

Comunque, nel variegato contesto demico del Mezzogiorno, sino alla metà dell'XI secolo prevalgono due culture: la bizantina e la longobarda, i cui diritti si

¹⁹ C. AZZARA, *L'Italia dei Barbari*, Il Mulino editore, Bologna 2002.

²⁰ *Itinerarium Bernardi, monachi franci*, in *Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV*, S. Willibaldus. *Commemoratorium de casis Dei. Bernardus Monachus. Innominatus VII. Johannes Wirziburgensis. Innominatus VIII. La Citez de Iherusalem. Johannes Poloner.*, Nach hand-und druckschriften herausgegeben von T. TOBLER, Hinrichs, Leipzig 1874, pp. 85-99, n. 4.

contaminano a contatto con le tradizioni giuridiche locali. Si tratta di un problema antropologico che riguarda l'interazione tra culture dominanti e culture subalterne, di popolazioni legate alla cultura della terra e del mare. Pertanto anche la modificazione di alcuni istituti giuridici viene avvertita solo nei settori colti, specialmente tra chiese e monasteri depositari della tradizione antica del diritto, come Montecassino o a Santa Sofia di Benevento. La modifica di alcuni istituti come il *Mundio*, sotto la spinta del diritto romano e per l'influsso dell'ideologia cristiana, contribuisce a dare rilievo soprattutto al suo elemento morale. *Mundio* è l'autorità del maschio (padre, marito o familiare più prossimo) sulla donna. E l'*inferioritas mulieris*, della quale si colgono gravi menomazioni nei *Penitenziali* di Burcardo di Worms (950-1025), deriva dall'incapienza giuridica della donna per la sua inattitudine alle armi. Come ha ben osservato Francesco Calasso, essendo il popolo longobardo concepito come un esercito, ne deriva la perpetua incapacità giuridica della donna, come pure l'estinzione (della capacità giuridica) per quegli uomini che malattie gravi e inguaribili rendono inadatti alle armi²¹.

Queste tradizioni «secundum ritus gentis nostre langobardorum»²² sono attestate ancora in età normanna a dimostrazione che, prima dell'unificazione ruggeriana del Mezzogiorno nel regno, coesistevano diverse consuetudini normative nell'ambito dei territori sottoposti alla signoria degli Altavilla²³. Nel Mezzogiorno bizantino e longobardo sino all'XI secolo, come a Salerno o a Conversano, si continua a vivere sia secondo il diritto romano, sia secondo quello longobardo: «Salerni etiam quidam vivunt iure romano et aliqui iure longobardo»²⁴. E, ispirati maggiormente al diritto longobardo e bizantino, usi e istituti passano nelle con-

²¹ CALASSO, *Medioevo del Diritto*, cit., p. 126. Il *mundualdo* (il titolare del *mundio*), pertanto, deve autorizzare tutti gli atti della donna e in caso di matrimonio il *mundio* viene riscattato dal marito. Rotari, sulla scorta degli antichi usi tribali, stabilisce che la donna libera è totalmente soggetta all'uomo che ne detiene il *mundio* (A. GAUDENZI, *Le vicende del mundio nei territori longobardi dell'Italia meridionale*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 8 [1888], pp. 95-118).

²² *Il Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano*, vol. I, a cura di D. MOREA, Per i tipi dell'Abbazia, Montecassino 1892, p. 6, doc. n. 3.

²³ Ivi, pp. 5-8 doc. 3 (a. 901); 49-51 doc. 21 (a. 965). A. di G. PROLOGO, *Le carte che si conservano nello Archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secondo fino all'anno 1266)*, Tipografia editrice V. Vecchi, Barletta 1877, p. 103 doc. 43 (a. 1145). A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Biblioteca Apostolica Vaticana editrice, Città del Vaticano 1958, pp. 65-66 doc. 25 (1170); 84-86 doc. 35 (a. 1188); 94-96 doc. 39 (a. 1191); 135-137 doc. 55 (a. 1199).

²⁴ Una considerazione rimodulata anche nell'opera *In usus feudor. Praelud.*, n. 40 «in aliqua parte Regni non servantur iura longobardorum, imo in una terra sunt multi, ut est Salerni, viventes iure longobarda et multi iure romano ex consuetudine» (B. CAPASSO, *Introduzione*, in F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi Normanne e sveve*, Fratelli Bocca editori, Torino 1884, p. XXXIV). Si v. anche il riferimento alla «legem et Romanorum consuetudinem» in alcuni documenti del *Codex Diplomaticus Cavensis*, a cura di S. LEONE, G. VITOLO, IX, Badia di Cava, Cava dei Tirreni (SA) 1984, pp. 124-128, doc. 38; 132-134, doc. 41; 140-142, doc. 45; 172-174, doc. 56; 218-220, doc. 73; 226-231, doc. 78; 244-251, doc. 85; 312-314, doc. 100; 316-318, doc. 102; 335-337, doc. 108; 346-348, doc. 114.

suetudini locali e sopravvivono a lungo, come ricordano le Consuetudini baresi redatte nel XIII secolo dai giuristi Andrea e Sparano da Bari²⁵.

Come si può notare, migrazione, integrazione e multiculturalità/interculturalità rientrano nel denso processo di incivilimento di cui il diritto ne è lo specchio e ne rappresenta la parabola²⁶. Nel Mezzogiorno medievale le relazioni sociali e gli interessi economici sono scanditi dalla verifica di una molteplicità di usanze e diritti sedimentati in consuetudini locali, importati specialmente dai popoli invasori che ne hanno radicato il dominio per lungo periodo. In particolare, longobardi e bizantini. Anche perché, come già rilevato, il contributo arabo ed ebraico per l'alto medioevo ancora non offre rilevanza per la scarsità di fonti o per il ridotto apporto culturale.

Lo scenario politico e culturale cambia a partire dalla metà del X secolo. Le dinamiche antropiche interne ed esterne al Mezzogiorno assumono maggiore intensità. Coltivatori del Peloponneso (circa 6000) vengono trasferiti nel Salento e monaci orientali occupano zone della Sicilia, della Calabria e, spinti dagli Agareni, della regione della Longobardia, corrispondente a parte di Basilicata e Puglia. E dall'XI secolo numerose concessioni di monasteri a laici ed ecclesiastici prevedono la possibilità di accogliere immigrati «de extraneis locis» per supplire al calo demografico che incide negativamente sull'economia agro-pastorale²⁷.

Poi in connessione con il primo sviluppo dell'incastellamento e delle signorie territoriali nuclei consistenti di popolazioni si spostano con il proprio corredo di tradizioni e consuetudini²⁸.

²⁵ «C. I – Si mariti morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges quartam et meffium mulier petere poterit et habere. Mulieris autem morte soluto coniugio atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata ets et in alterutrius captando, par mulieris habeat optionem. Hoc si extranei agant. Filii autem si sponsalitiā donationem matris exquirunt, cuiuscumque sint matrimonii, contra partem vel vitricum veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur» (G. PETRONI, *Il testo delle consuetudini baresi volgarizzate ed annotate*, Stamperia e cartiera del Fibreno, Napoli 1860, p. 40).

²⁶ G.C. MOR, *Considerazioni minime sulle istituzioni giuridiche dell'Italia meridionale bizantina e longobarda*, in *Atti del III Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Benevento-Montevergine-Salerno-Amalfi, 14-18 ottobre 1956, Cisam, Spoleto 1959, pp. 139-152; A. D'EMILIA, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: L'Oriente cristiano nella storia della civiltà*, Roma, 31 marzo-4 aprile e Firenze 4 aprile 1964, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1964, pp. 343-374.

²⁷ Si v. ad esempio il giovane casale di Santa Maria, confermato dal duca Guglielmo I al monastero della Matina (1114) che, cresciuto all'ombra della comunità monastica, viene ad esso riconfermato nel 1122 dal principe Boemondo II, figlio di Boemondo di Antiochia, con la formula «cum omnibus hominibus qui ibi habitant vel habituri sunt (...) et omnes homines quos ipsum monasterium habet in casale de Prato vel qui de extraneis locis ibidem ad tutelam eiusdem monasterii venturi sunt» (PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi*, cit., pp. 30-33, doc. n. 9).

²⁸ Si vd. P. DALENA, A. DI MURO, *Migrazioni interne e dipendenze signorili nelle campagne del Mezzogiorno basso medievale*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali: dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Atti del Convegno internazionale, Torino-Cherasco, 24-25 novembre 2015, a cura di F. PANERO, Centro internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, Cherasco 2015, pp. 345-360.

Sono ben noti gli esempi degli abitanti di Valva nei pressi di Sulmona che a metà del X secolo ripopolano la *Terra Sancti Vincentii* in Molise su impulso degli abati del cenobio volturnense; o i nuclei di contadini che stipulano contratti di popolamento con l'abate Aligerno di Montecassino, rivitalizzando l'ormai spopolata *Terra Sancti Benedicti*²⁹. Nei primi anni dell'XI secolo è segnalato un cospicuo movimento di contadini dalla Calabria in Lucania. Un greco di Calabria, tale Kallino, si insedia con la famiglia nel villaggio di *Ancilla Dei* (Ancellara), situato nella parte settentrionale della Lucania longobarda, e riceve dal monastero greco di San Michele Arcangelo una terra incolta da sfruttare con l'obbligo di versare un censo annuo. Nello stesso villaggio si trasferiscono altre famiglie (come, nel 1056, una famiglia greca di Bisignano) chiamate a fornire manodopera agricola al piccolo monastero. E nel medesimo periodo esponenti dell'aristocrazia terriera della Calabria si trasferiscono a Bari, capitale del Catepanato³⁰.

Così nel periodo di transizione dalla dominazione bizantina allo Stato normanno monaci greci e latini (che spesso dividevano il medesimo territorio) suppliscono alla mancanza di manodopera incrementando l'economia rurale attraverso le opere di domesticazione dell'incolto e costruendo chiese e monasteri con soluzioni architettoniche ed iconografiche ibride che risentono delle due culture: l'orientale e la latina.

La migrazione religiosa dall'Oriente, infatti, ne comporta la mescolazione dei propri valori culturali con caratteri linguistici e artistici latini, anche di matrice longobarda. D'altronde nel medioevo il più rilevante veicolo culturale e politico è rappresentato dai monachesimi, sia greco che latino, la cui mobilità segna la trasmissione di culture tra Oriente e Occidente³¹.

3. IL *PROCHIRON LEGUM*

Una testimonianza rilevante in tema di istituti giuridici riconducibili al monachesimo greco-bizantino è rappresentata dal *Prochiron legum*: la più importante silloge normativa bizantina in uso nel Meridione d'Italia, verosimilmente nella Ca-

²⁹ M. DEL TREPPO, *Terra Sancti Vincencii. L'abbazia di San Vincenzo al Volturno nell'alto medioevo*, Libreria Scientifica editrice, Napoli 1968, pp. 27-30 e 55-59; P. TOUBERT, *Per una storia dell'ambiente economico e sociale di Montecassino (secoli IX-XII)*, in ID., *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Einaudi editore, Torino 1995, p. 105 ss.

³⁰ A. GUILLOU, *La seconda colonizzazione bizantina nell'Italia meridionale. Le strutture sociali*, in *La Civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e problemi*, Atti del primo Convegno internazionale di studi, Mottola-Casalrotto, 29 settembre-3 ottobre 1971, a cura di C.D. FONSECA, Istituto grafico S. Basile, Genova 1975, pp. 41-44.

³¹ Del resto, lo stesso Gregorio Magno scrive che le immagini sono lo strumento essenziale per alfabetizzare in chiave religiosa le popolazioni.

labria settentrionale, in cui si ritrova la mescolanza di elementi consuetudinari con richiami alla legislazione giustiniana e alle *Egloche* degli ultimi imperatori³². Ma anche a commentari, collettanee di frammenti e scolii: l'esempio più noto è rappresentato senza dubbio dalla collettanea contenuta nel codice Parigino greco 1384³³. Essa ripropone la *Novella* 117, 15, 1 del *Corpus Iuris Civilis*, che il compilatore del *Prochiron* inserisce nel titolo XXXIV, 92 a proposito delle pene da comminare in caso di adulterio o di rapporti controversi tra coniugi³⁴. La stessa cosa avviene per le *Institutiones*, utilizzate attraverso le parafrasi³⁵.

Gli altri materiali impiegati dall'anonimo compilatore del *Prochiron*, oltre alle fonti post giustiniane e quindi le *Novelle* imperiali (che reinterpretano la *summa* romanistica adeguandola alla mutata situazione politica, sociale ed economica dell'impero) sono usi e consuetudini locali che in maniera più specifica normano, ad esempio, i rapporti matrimoniali dalla celebrazione degli sponsali con la costituzione dell'ipobolo (dono antenuziale) in capo ai genitori dello sposo e della carta di dote, per quelli della sposa³⁶.

Si tratta di consuetudini riprese da quelle longobarde prevalse in alcuni contesti subregionali come dimostra anche un *Dotali instrumento* del 1097 in cui «denotantur bona mobilia et immobilia, quae ex parte Alphanane et Ioannis inter se nubentium datum iri spondebatur»³⁷.

Alle consuetudini locali attingono anche le norme che regolano lo scioglimento del matrimonio e la regolazione dei rapporti in caso di morte del marito (II, 4); di morte del marito ma in presenza di figli (II, 5); in caso di morte della moglie (II, 6). Così come quelle sulla condizione della vedova (II, 9); sulla capacità di poter contrarre un nuovo matrimonio (II, 10); dello scioglimento matrimoniale per l'adulterio del marito (III, 3) e per altre cause stabilite dalla legge stessa (III, 6).

Ciò consente, in chiave comparativa, di ricostruire i rapporti tra diritto romano giustiniano, post-giustiniano e le codificazioni locali notando la sostanziale dif-

³² *Prochiron legum, pubblicato secondo il codice Vatican greco 845*, a cura di F. BRANDILEONE, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1895, I, 3; III, 1; XI, 10, XXII, 3; XXIII, 45; XXXIV, 91 e XL, 46-48, 50.

³³ Bibliothèque national de France, Ms, *Par. gr.* 1384.

³⁴ *Prochiron*, cit., XXXIV, 92, pp. 260-261.

³⁵ Come in *Parafrasi* II, 25, 2 riportato nel titolo XXV, 4 prevenendo la capacità successoria del nipote del figlio premorto «quod pater eorum in hereditate habebat, sive matres sint sive feminae, sive alieni sive sui sint iuris» (*Prochiron*, cit., XXV, 4, p. 167. V. anche *Jus Graeco-Romanum*, pars VII, *Epitome legum*, ed. C.E. ZACHARIAE, Typis J.B Hirschfeld, Lipsiae 1884, tit. XXXII, p. 71, nota 46 e o' Proxeiros Nomos, Imperatorum Basilii Constantini et Leonis *Prochiron*, ed. C.E. ZACHARIAE, J.C. Mohr Akademie Bibliopolam, Hildesheim 1837, p. 328 ss.).

³⁶ *Prochiron*, cit., I, 2.

³⁷ Il perfezionarsi del matrimonio, invece, viene vincolato alla redazione di un duplice *instrumentum* in cui si esplicita la quantità dell'ipobolo (da parte dello sposo) e il valore della dote (da parte della sposa) (*Prochiron*, cit., II, 3, p. 9; F. TRINCHEA, *Syllabus graecarum membranarum*, Typis Josephi Cataneo, Neapoli 1882, pp. 79-80, doc. LXIII).

ferenza con l'*Ecloga Isaurica*³⁸ che regola l'analoga materia (anche se ne accetta il mutamento rispetto alla legislazione precedente che prevedeva l'eliminazione dell'eguaglianza di valore fra ipobolo e dote) e con il *Prochiron* di Basilio il Macedone, avvicinandosi maggiormente alle *Novelle* di Leone il Filosofo di cui ingloba l'istituto del teoretro (una forma di donazione attestata per la prima volta tra il 945 e il 949 ed equivalente al *morgengabe*)³⁹.

Questa influenza può essere rimarcata dal fatto che nel citato codice *Par. gr.* 1384 è contenuta, tra le altre, anche una versione greca delle leggi longobarde, ad uso probabilmente di notai, giudici ed operatori del diritto e che trova giustificazione nel fatto che specie in Calabria il confine tra le zone di influenza longobarda e quelle sottoposte al confine bizantino non si mantiene mai costante.

A migrare, seppur per breve tratto, non sono in molti casi gli uomini ma il confine politico e quello giurisdizionale col suo carico di leggi, consuetudini e diritti particolari dando vita ad ibridismi normativi tradotti nella codificazione del *Prochiron* e, via via, nelle codificazioni normanne e sveve⁴⁰.

Naturalmente anche altri istituti di diritto privato risultano profondamente influenzati dalle consuetudini locali e adeguati alle esigenze territoriali di gruppi di persone. È il caso dei rapporti di successione testamentaria che i compilatori del *Prochiron* inseriscono nella silloge normativa⁴¹.

Insomma, le consuetudini locali e le fonti del diritto longobardo non rimangono estranee ai greci dell'Italia meridionale tanto che nel codice Vaticano gr. 845 vengono anche trascritte e tradotte in greco leggi speciali e usi ispirati al diritto germanico, unitamente alla Novella di Ruggero II che sanziona una consuetudine successoria in uso in Val di Crati: a dimostrazione che il compilatore, più che a riprodurre semplicemente le fonti «metta ogni suo studio a volgarizzarle»⁴², sia dal punto di vista lessicale (semplificando i tecnicismi giuridici) che sintattico (sintetizzando le norme).

³⁸ V.M. MINALE, *Sulla recezione dell'Ekloge Isaurica nell'Italia bizantina. Variazioni sul leitmotiv «alla periferia dell'Impero»*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII-IX^e siècle)*, II, *Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, a cura di J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT, École Française, Rome 2012, pp. 37-49.

³⁹ *Jus graeco-romano*, Pars III, *Novellae Constitutiones*, ed. C.E. ZACHARIAE, T.O. Weigel, Lipsiae 1857, p. 74. Si v. anche *Prochiron*, cit., III, 3. La distinzione tra Ipobolo e Teoretro nel *Prochiron* non sembra funzionare bene denunciando l'incertezza linguistica del compilatore (F. BRANDILEONE, *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. MOR, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1970, pp. 57-93, in part. pp. 70-71, nota 18).

⁴⁰ G. NOYÉ, *La Calabre et la frontière, VI^e-X^e siècles*, in *Castrum IV, Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Age*, a cura di J.-M. POISSON, École Française-Casa de Velázquez, Rome-Madrid 1992, pp. 277-308. Si v. anche EAD., *La Calabre entre Byzantins, Sarrasins et Normands*, in *Cavaliere alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di E. CUOZZO, J.-M. MARTIN, Laterza editore, Bari 1997, pp. 90-116.

⁴¹ *Prochiron*, cit., VI, 2; VIII, 3.

⁴² F. Brandileone, *Introduzione*, in *Prochiron*, cit., p. X.

E sono proprio le tracce del diritto locale a dimostrare che il compilatore del *Prochiron* apparteneva alla popolazione greca dell'Italia meridionale (di area calabrese, probabilmente) e che scriveva per riorganizzare un coacervo troppo eterogeneo di norme consuetudinarie a esclusivo uso della provincia più occidentale dell'impero; tanto che nei punti in cui fa riferimento al *Basileus* aggiunge la locuzione «del luogo», «della città», «della regione» per ancorare maggiormente la norma al territorio⁴³. Così avviene anche quando parla di magistrati, giudici e metropoliti⁴⁴.

Egli scrive in un'epoca, piuttosto tarda (tra fine XI e primi decenni del XII secolo)⁴⁵, in cui i pellegrinaggi a Gerusalemme e, più in generale, i circuiti della

⁴³ *Prochiron*, cit., III, 2; IV, 2; XXVIII, 12.

⁴⁴ *Prochiron*, cit., X, 1, 4; XI, 2, 3; XII, 10; XXI, 10; XXII, 5.

⁴⁵ Codificazioni come il *Prochiron* riservano ampio spazio anche ad un tema come quello delle migrazioni e dell'intercultura. Ad estendere nelle province meridionali l'uso e, soprattutto, l'autorità delle leggi imperiali contribuiscono proprio le migrazioni dalle provincie orientali (Siria, Palestina, Egitto). Seppur, nella prima metà del VII secolo, si tratta di un fenomeno quantitativamente limitato ad alcuni esponenti della nomenclatura religiosa, a piccoli nuclei di popolazione: si pensi alla famiglia di Papa Sergio (687-701), «nationes Syrus, Antiochiaie regionis, ortus ex parte Tiberio in Panormo Siciliae» (*Liber Pontificalis*, I, cit., p. 371) e allo stanziamento in Sicilia di alcuni abitanti di Zawāḡah, presso Tripoli tra il 642 e il 643 (S. BORSARI, *Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne*, Istituto Italiano di Studi Storici, Napoli 1963, p. 11), i collegamenti si mantengono costanti, anzi si intensificano. Del resto, la pressione esercitata dall'invasione persiana tra il 602 e il 628, narrata da Teofano il Confessore e Giorgio di Pisidia (THEOPHANES CONFESSOR, *Theophanis Chronographia*, ed. C. DE BOOR, In Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1883; GEORGII PISIDAE, *Expediitio persica, Bellum Avaricum, Heraclias*, ed. I. BEKKER, Impensis Ed. Weberi, Bonnae 1836), alimenta consistenti flussi migratori verso la Sicilia e il Mezzogiorno continentale che avevano assunto il ruolo di crocevia del mondo mediterraneo divenendo meta dei greci spinti dall'invasione avaro-slava della penisola balcanica. Mentre in Calabria approdano gli africani insidiati dalle scorrerie dei Mauri e dalla successiva invasione islamica (*Cronaca di Monemvasia*, ed. I. DUIČEV, Istituto di studi bizantini e neoellenici, Palermo 1976, pp. 12-14; A. PERTUSI, *Bisanzio e l'irradiazione della sua civiltà in Occidente nell'altomedioevo*, in *Centri e vie di irradiazione della civiltà nell'alto medioevo*, Atti delle XI Settimane di studio del Centro studi sull'alto medioevo, Cisam, Spoleto 1964, p. 82 ss.). Dalla fine del VII secolo la spinta migratoria include anche alcuni monaci come sembra dimostrare la grecizzazione dei monasteri latini in Sicilia. È il caso di quello di San Pietro *ad Baias* (Siracusa) che, latino nel 527, lo si trova greco alla fine del VII secolo (Borsari, *Il monachesimo bizantino nella Sicilia*, cit., p. 7 ss.). E proprio in Sicilia il monachesimo greco via via attecchisce con radici ampie e profonde anche in età iconoclastica (come dimostra l'impegno iconodulo del vescovo Epifanio di Catania nel concilio niceno del 787) grazie all'impulso dei funzionari imperiali che favoriscono l'istituzione di nuovi monasteri, l'aggregazione demica e consentono alle popolazioni di riconoscersi nelle forme di vita religiosa esercitate secondo moduli di ispirazione orientale (F. GIUNTA, *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palumbo editore, Palermo 1974, p. 13; A. CARILE, *L'iconoclasmo tra Bisanzio e l'Italia*, in *Culto delle immagini e crisi iconoclasta*, Atti del Convegno di Studi, Catania, 16-17 maggio 1984, Edi Ofes, Catania 1986, pp. 13-54). I monasteri diventano il fulcro di un'intensa attività culturale, travasata sulla parte continentale del Mezzogiorno quando lo scontro tra Cristo e Maometto innesca il nuovo esodo dalla Sicilia verso le altre regioni del Mezzogiorno, nel IX secolo. Con questa 'seconda colonizzazione bizantina' del Mezzogiorno continentale il potere di Bisanzio si radica coi propri moduli mentali e si struttura con assetti amministrativi di tipo orientale (F. BURGARELLA, *Le terre bizantine*, in *Storia del Mezzogiorno*, dir. G. GALASSO, R. ROMEO, I: *Il Medioevo*, Edizioni del Sole, Napoli 1989, p. 447 ss.). Le migrazioni sono incentivate dalla crudeltà ismaelitica che spinge i monaci a raggiungere la Calabria e a riparare verso monti inaccessibili, trasformati in una sorta di ἄγρον ὄρος disseminati di laure, asceteri ed edicole votive. Sono gli agiografi a dare conto non solo delle spietate incursioni

mobilità antropica erano consolidati al punto da indurlo a sostituire l'espressione il «ritorno da Gerusalemme» al più generico «si navis ex Asia venerit» utilizzato in un punto delle *Parafrasi delle Istituzioni* di Giustiniano⁴⁶.

4. DALLE ASSISE DI ARIANO AL LIBER AUGUSTALIS

La complessità del contesto etnico della prima età normanna (bizantini, latini di origine longobarda, arabi, ebrei e *Sclavos*, di etnia slava), in cui le differenze regionali risultano accentuate sotto il profilo etico e normativo, avvia a maturazione alcune esperienze giuridiche che risentono della transizione politica dai bizantini ai normanni. Per esempio il concetto di *populus* via via si afferma con i normanni,

agarene ma anche dei comportamenti dei monaci italo-greci, come Saba, Cristoforo e Macario che dalla Sicilia raggiungono i fitti recessi boschivi al confine tra il Mercurio e il Latiniano dove costruiscono un «templum arcangeli Michaelis» (*Historia et laudes SS. Sabae et Macarii iuniorum e Sicilia auctore Oreste Patriarcha Hierosolymitano*, ed. I. COZZA-LUZI, Typis Vaticanis, Roma 1893, p. 62 § XLV; 83 § X). Del resto le spinte migratorie sono favorite dalla politica stradale dei bizantini che, sulla scorta della tradizione romana, conservano usanze e norme per la manutenzione e l'uso del *cursus publicus*, riparando strade e aprendone di nuove in altre regioni. Così accanto alla cosiddetta viabilità maggiore, rappresentata dalle antiche consolari che solcano le regioni meridionali, superando le difficoltà geomorfologiche del territorio, prende progressivamente corpo una rete viaria minore e più flessibile che risponde alle esigenze di traffico locale attraverso l'uso di sentieri (anche carrozzabili) che collegano casali, *castra*, monasteri e *civitates*. Sin dalla prima dominazione bizantina, tale costellazione di sentieri e mulattiere, entra a far parte del patrimonio viario della collettività il cui uso pubblico e la relativa manutenzione vengono regolati nel *Prochiron* stesso che impone l'intervento privato per il ripristino del tracciato in caso di frane, smottamenti ed esondazioni di fiumi come è previsto nel titolo XXXIII *De novis operibus*: «Si via publica vel terrae motu vel fluminis inundatione perit, cogitur vicinus dominus agri publicam viam per loca sua praestare, qua populus transire possit» (*Prochiron*, cit., XXXV, 51, p. 230). Elevando una contravvenzione di cinquanta solidi per chi aprendo una trincea di scavo su una via pubblica (*fodiat*) addossa il terreno mosso a quello del vicino: «Si quis publica viam, h. e. terram alieni fundi ad fundum suum non spectantem, fodiat, L. solidorum quantitatem praestet» (*Prochiron*, cit., XXXV, 44, p. 227). Proprio quest'ultimo caso è l'esempio più evidente di come il compilatore del *Prochiron* attinga a tutta la tradizione normativa (romana, greca e longobarda) precedente o coeva conformandola alle consuetudini locali. In esso, infatti, oltre ad essere richiamato il *Prochiron Basilion*, si riprendono alcuni passaggi dell'*Epanagoge* e alla legislazione longobarda di Rotari e Liutprando nella loro versione greca, mediata da una consuetudine locale (*Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron*, cit., XXXVIII, p. 50; *Collectio Librorum Juris Graeco-Romani ineditorum. Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge, Basilii Leonis et Alexandri*, ed. C.E. ZACHARIAE, J.A. Barthii, Lipsiae 1852, XXXIX, 49, p. 205; *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis, ex codice Paris. Gr.* 1384, ed. C.E. ZACHARIAE, Typis A Osswald, Heidelbergae 1835, p. 72).

⁴⁶ «Si quis codicillos fecerit, dicere non potest: «ille meus heres esto; filius meus exheres esto», ne confusio aliqua inter testamentum et codicillos oriatur; haec enim tantum in testamentis fiunt; ita ut nemo exheredare aut heredem in codicillo instituere potest. In tantum autem dicta (regula) obtinet, ut si heredem neum illum sine conditionem scripserim, h. e., si nil aliud adiciens simpliciter heredem dicam, in codicillo conditionem ei adicere non possum dicens: «hic heres esto, si Hierosolymis revertatur». Si enim conditionem receperemus, ea deficiente et omnino non impleta, invenitur testator per conditionem codicillo appositam auferre et adimere illius hereditatem. Sed neque heredi testamento inscripto licet substitutionem in codicillo fecere et nomen ostendere: «ille, quem testamento heredem meum feci, heres meus non esto» (*Prochiron*, cit., XXV, 4, pp. 163-164).

e si trasformerà in età angioina in quello di *civitas/communitas* quale soggetto di diritto. Cioè si afferma l'interesse collettivo su quello individuale, dei singoli⁴⁷. E sarà allora il tempo degli Statuti a consentire alle *Universitas civium* di godere di alcune prerogative amministrative concesse dal sovrano. Del resto il Mezzogiorno non ha vissuto la vicenda comunale. Infatti gli insediamenti normanni, anche quelli elevati a città, non hanno futuro. Con la fondazione del regno le autonomie cittadine vengono via via abolite, i timidi tentativi di sviluppo comunale sono stroncati, le *consuetudines loci* ancora in vigore nelle varie città si limitano a regolamentare i rapporti familiari, giuridici ed economici tra i cittadini, escludendo qualsiasi dimensione politica⁴⁸. Eventuali ribellioni come a Bari sotto Guglielmo I (1155) e a Messina nel 1232 vengono sedate duramente. E quando sotto Tancredi e durante la minorità di Federico II la pressione del potere centrale si allenta, in alcune città si eleggono magistrati locali «sine licentia curie» e si stipulano accordi commerciali con città extra-regnicole. Ma si tratta di conquiste effimere di volta in volta annullate dall'imperatore.

Del resto le città del Mezzogiorno non sono sorte con quelle prerogative giurisdizionali sovrane dei comuni del Settentrione, che si elevavano a città/stato dotate di un esercito, di una zecca per battere moneta e potevano legiferare. La storia del Mezzogiorno invece non è storia di città, ma di territori. E Federico II avverserà le città.

L'attività politica e amministrativa normanna si va ad inserire in un composito contesto civile i cui valori comuni, quelli cosiddetti mediterranei, sono il risultato delle migrazioni che hanno indotto processi culturali di lunga durata, espressi da forme mature di integrazione la cui portata viene regolata e normata dai governi.

La complessità etnica e culturale del tempo è colta da Ruggero II il primo sovrano di un regno italico, che ama circondarsi da funzionari francesi, bizantini e musulmani (Idrisi). Il sovrano normanno promulgando le Assise di Ariano nel 1140 nel Proemio ricorda la *varietas populorum* che compone il suo regno e che proprio «pro varietate populorum» non vengono annullati usi, consuetudini e leggi precedenti⁴⁹.

Pertanto lui che governava più popoli pensava a un diritto che li unificasse e li trasformasse in un'unica nazione.

⁴⁷ CALASSO, *Medioevo del Diritto*, cit.

⁴⁸ V. VON FALKENHAUSEN, *Il Popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo* [Centro di studi normanno-svevi. Università di Bari, Atti VII], Dedalo editore, Bari 1987, p. 73.

⁴⁹ *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Di Mauro editore, Cava dei Tirreni 1984, pp. 26-27. Si v. anche A. Romano, *Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise*, in *Le Assise di Ariano 1140-1990*. Atti del convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione, Ariano Irpino (AV), 26-28 ottobre 1990, a cura di O. ZECCHINO, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino (AV) 1994, pp. 180-181.

Del resto per meglio governare il paese affida a un musulmano di Ceuta che viveva a corte, Muhammad Al-Idris, il compito di redigere uno studio completo sulla geografia e sulle condizioni dei paesi dei sette climi, nelle componenti varie, paesaggistiche, portuali e antropiche.

Tuttavia, nonostante l'impegno che vede Ruggero impegnato ad organizzare uno stato avviato a forme burocratiche, fondato su un ordinamento robusto che riflette le varie esigenze dei sudditi e della Monarchia, l'unificazione delle varie etnie e delle diverse culture regionali non riesce. Del resto l'*ordo juris* di Ruggero pur presentandosi legislativamente lacunoso ha il pregio di nutrire la prima monarchia fondata sulle consuetudini e sui capisaldi dello *jus naturale* e dell'equità. Ancora un secolo dopo Carlo I d'Angiò erede dell'eclisse dell'Impero svevo lamenta la difficoltà di governare un regno composito formato da «*diversarum populi nationum*». Il regno angioino infatti sarà rappresentato prevalentemente da una feudalità straniera, francese e sveva, e da un'aristocrazia terriera parafeudale di ascendenza bizantina e longobarda.

Ruggero II nel disposto della prima assisa, sull'interpretazione delle leggi, stabilisce che l'efficacia delle nuove leggi va intesa *moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis*⁵⁰, facendo salve le tradizioni giuridiche precedenti e consentendo alla «*varietate populorum nostro regio subiectionum*» di avere un unico e più agile strumento normativo aggiornato alla nuova realtà politica-amministrativa inclusiva delle identità etniche che compongono il neonato regno. Ma, allo stesso tempo, con l'inciso «*sicut usque nunc apud eos optinuit*», previsto nella stessa assisa, Ruggero vieta le iniziative legislative da parte di città e comunità di uomini e limita fortemente la recezione di normative non più vigenti dopo aver fatto analizzare tutte le legislazioni precedenti ricavandone ciò che era «*pulcherrimum aut utile*».

Alla base dell'emanazione delle Assise c'è un processo di consolidamento normativo e l'unificazione legislativa del regno come ha modo di sottolineare nello stesso *proemio*: «*volumus igitur et iubemus ut sanctiones quas in presenti corpore sive promulgatas a nobis sive compositas vobis facimus exhiberi, fideliter et alacriter recipiatis*»⁵¹. Per cui tutte le norme pregresse che non contraddicono le regie *sanctiones*, norme primarie, confluiscono nelle *consuetudines* e *iura regum et populorum* che rispecchiano il preesistente sistema di personalità del diritto, diametralmente opposto alla concezione territoriale dei normanni che corrisponde all'estensione dell'*auctoritas* regia, con un forte accento cristiano: *infra regni nobis a Deo concessi fines*⁵².

Un ulteriore principio giuridico che delinea la *koinè* culturale alla base della compilazione delle assise è quello della *regia potestas*. Il re normanno riceve il

⁵⁰ *Le Assise*, cit., p. 28.

⁵¹ *Ivi*, p. 26.

⁵² Assisa XXXIV (*ivi*, p. 124).

suo potere, come si è appena visto, direttamente da Dio, diversamente da come intendono i romani e i longobardi, ma attinge a piene mani alla concezione autocratica bizantina⁵³. La *potestas* è illimitata e coincide con la giurisdizione sui *princeps*, conti, baroni «maiores atque minores», arcivescovi, vescovi ed abati⁵⁴ che sono legati al sovrano dal vincolo di *fidelitas* – questo sì mutuato dal mondo germanico – che qualora venga violato si paga con la vita⁵⁵.

Questo dimostra che dopo il 1140 (data di promulgazione delle Assise) muta radicalmente l'assetto normativo-politico-istituzionale del *Regnum* anche se continuano a convivere le varie tradizioni giuridiche precedenti⁵⁶. Lo testimonia luci-

⁵³ Su quest'ultimo aspetto v. F. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VI-II al XII secolo*, Tipografia Fava e Garagnana, Bologna 1886, p. 41 ss.

⁵⁴ Assisa III (*Le Assise*, cit., p. 30).

⁵⁵ Il *crimen laesae*, che rompe il vincolo della *fidelitas*, è assimilato al sacrilegio e, come figura di reato, deriva direttamente dal diritto romano giustiniano. La ricezione di tale normativa costituisce, per Ortensio Zecchino, «il dato politicamente più rilevante nella legislazione rogeriana sia per ciò che significa dal punto di vista teorico della concezione maiestatica e sia per le conseguenze pratiche nel rapporto del monarca con i sudditi». Allo stesso tempo crea le premesse per un ordinamento assolutistico, recependo l'indirizzo del *Codex* giustiniano (9.8.5) e dei *Basilici* (LX.36.19). (D. NOVARESE, *Crimen laesae maiestatis*, s.v., in *Enciclopedia fridericiana*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2005; H. DILCHER, *Normannische Assisen und römisches Recht im sizilischen Staufferreich*, in *Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte: Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt*, a cura di E. SEIDL, Duncker & Humblot, Berlin 1966, p. 466 ss.; C.U. SCHMINCK, *Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231)*, Scientia Verlag, Aalen 1970, p. 33 ss.; *Le Assise*, cit., pp. 44, 46 e 137).

⁵⁶ La contaminazione è evidente nella Assisa XXXVI *De coniugis legitime celebrandis* direttamente derivata dalla novella 89 di Leone il Filosofo (G.M. MONTI, *Il testo e la storia esterna delle assise*, in *Studi in onore di C. Calisse*, I, Giuffrè editore, Milano 1940 p. 327. Diversamente di quanto ritiene il V. LA MANTIA, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le assise e le leggi dei re di Sicilia*, E. Loescher editore, Torino 1887, p. 83 ss.) e la XXXVI *De Plagiariis*, da una novella di Costantino Porfirogenito, confermando la profonda conoscenza del compilatore delle fonti greche e dei testi giustinianeî secondo un preciso disegno politico di Ruggero «che portava direttamente, o per via mediata verso il diritto romano-comune ... probabilmente favorita anche dall'imporre dell'uso della lingua latina, dall'oramai evidente opzione verso il diritto romano della Chiesa e soprattutto dalla rispondenza tecnica di quella normativa ai disegni del sovrano che all'occorrenza non esita però a fare propri modelli tratti da altre tradizioni» (MONTI, *Il testo e la storia*, cit., p. 340; R. TRIFONE, *Diritto Romano e Comune e diritti particolari nell'Italia meridionale*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, p. V, Giuffrè editore, Milano 1962, p. 12, H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II.*, Böhlau, Köln-Wien 1975, p. 745 ss. Si v. anche ROMANO, *Diritto romano e diritto longobardo*, cit., p. 195). La tradizione longobarda, invece, è più evidente nella formulazione dell'Assisa XXVII *De Adulteris* che riprende totalmente il disposto di *Liutprandi 120* «at viro tradenda est» (*Leges Langobardorum 643-866. Mit einem Glossar versehen von Ingeborg Schröbler* [Germanenrechte N.F., Westgermanisches Recht, 9], Musterschmidt, Göttingen 1962, p. 157), lasciando l'adultera alla mercé del marito. La contaminazione è più evidente nell'Assisa XXX. 2 *De violatione thori* in cui è prevista per il marito la vendetta e la difesa dell'onore tradito come nell'editto longobardo di *Rothari 212* e il Capitolare di Lotario (89) (ivi, pp. 57 e 92). In questo superando la legislazione bizantina che consentiva al massimo la *truncatio nasi* o la sola punizione della moglie, lasciano indenne l'adultero. Radici longobarde, come si è detto, hanno poi tutte quelle norme, che prevedono delle *compositiones* con estimazione pecuniaria di parti del corpo dell'uomo libero. Una pratica che non trova riscontro nella tradizione romanistica. Così, ad esempio, nell'Assisa X *De ascripticiis volentibus clericari* che riprende *Liutp. 53*, o la numero XI *De raptu Virginum* ispirata a *Liutp. 32*; la *De sacrilegiis* (XVII.2) le cui *compositiones* richiamano *Liutp. 18* e *Roth. 9* e 189 (MONTI, *Il testo e la storia*, cit., *passim*; DILCHER, *Die sizilische*, cit., *passim*).

damente il giurista Andrea di Isernia (1230 circa-1316).

Inoltre, accanto al diritto regio e alle consuetudini sopravvivono i poteri giurisdizionali territoriali esercitati da abati e vescovi che favoriscono la migrazione interna per il ripopolamento dei loro domini e per lo sviluppo dell'economia locale.

E, non ultimo, le migrazioni di stranieri riguardano solo le *élites*, chierici che occupano le più alte cariche ecclesiastiche e cavalieri "trasmontani" provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra, e in età sveva dalla Germania, che ne costituiscono la nobiltà feudale e fanno parte degli assetti amministrativi del regno.

Un regno che trova impulso innovativo dall'opera legislativa di Federico II che rinnova la tradizione giuridica romanistica e quella normanna.

Nel *Proemio* delle Costituzioni di Melfi, Federico afferma solennemente il suo ruolo di tutore dell'ordine giuridico e della giustizia, rivendicandone l'imprescindibilità determinata dalla Provvidenza Divina⁵⁷. Per questo intende sostituire le consuetudini con le leggi scritte, la forza individuale con quella pubblica e imbrigliare le prepotenze dei signori feudali con un governo unico e centrale. Era convinto che fosse stato direttamente Dio a legittimare il suo potere affidandogli il compito di amministrare la giustizia e di vegliare sulle leggi:

«Bisogna che il sovrano sia padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Padre e signore nel generarla e nell'educarla poiché sarà nata, e difenderla gelosamente: figlio nel rispettarla e venerarla; ministro nel distribuirla a ciascuno secondo i suoi diritti»⁵⁸.

⁵⁷ «Noi dunque, che solo la potenza divina, sopra ogni umana speranza, ha elevato agli onori dell'Impero Romano e alla testa degli altri regni, volendo rendere raddoppiati al Dio vivente i talenti che abbiamo ricevuto, per reverenza verso Gesù Cristo—dal quale quanto possediamo abbiamo ricevuto —, osservando la giustizia e stabilendo le leggi vogliamo immolare l'offerta delle nostre labbra, provvedendo in primo luogo a quella parte delle terre sottoposte al nostro dominio, la quale al presente sembra avere il maggior bisogno del nostro intervento circa la giustizia. Pertanto, poiché il regno di Sicilia—preziosa eredità della maestà nostra e che sempre abbiamo trovato pronto e devoto all'ossequio della nostra serenità, nonostante la resistenza di taluni che non facevano neppur parte dell'ovile del regno stesso né dell'impero—sia per la debolezza della nostra età, sia per la nostra assenza, è stato finora lacerato dall'impeto delle passate turbolenze, abbiamo ritenuto degno provvedere con ogni cura alla sua pace e all'osservanza della giustizia» (*Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, edid. W. Stürmer, in MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, Hahnsche Buchhandlung, Hannoverae 1996, pp. 145-148 (*Proemium*). Si v. anche R.M. Kloos, *Petrus de Prece und Konradin*, in *Quellen und forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 34 (1954), pp. 88-108, in part. pp. 94 ss.; F. DELLE DONNE, *Una disputa sulla nobiltà alla corte di Federico II di Svevia*, in *Medioevo Romanzo*, 23 (1999), pp. 3-20, in part. pp. 16-20.

⁵⁸ L'opera legislativa di Federico II è un momento di rinnovamento della tradizione giuridica romanistica e di quella normanna. L'imperatore svevo intendeva sostituire le consuetudini con le leggi scritte, la forza individuale con quella pubblica, imbrigliare le prepotenze dei signori feudali con un governo unico e centrale. Era convinto che fosse stato direttamente Dio a legittimare il suo potere affidandogli il compito di amministrare la giustizia e di vegliare sulle leggi: «I Quiriti [Romani], non senza aver prima lungamente pensato e gravemente meditato, con la Legge Regia trasferirono il diritto di legiferare e il potere di governare al principe romano, affinché dalla stessa persona che dal fastigio della fortuna imperiale a lei affidata governava i popoli con la propria autorità e dalla quale pro-

Per questo tutela le minoranze saracene e quelle giudaiche tanto che nelle “Costituzioni” ribadisce di non volere che siano perseguitati ebrei e saraceni, poiché abnormi gli sembravano le vessazioni dei cristiani contro di essi⁵⁹.

L’attenzione alle minoranze si rivelava anche favorendo la migrazione, prima del 1239, di un cospicuo gruppo di agricoltori ebrei di Gerba e dal Maghreb a Palermo per curare le coltivazioni regie di palme da datteri, ma anche per introdurre in Sicilia piante tintorie come l’indigoferra (un arbusto delle leguminose dalle cui foglie si ottiene un colorante), e l’alcanna, dalle cui radici si estrae un pigmento rosso colorante dei capelli⁶⁰.

Tale atteggiamento sembra dettato più dalla ragion politica e dalla necessità di assicurare la compattezza giuridica del regno che dalle differenze religiose. Le idee dello svevo sono chiare: egli valuta l’utilità economica delle comunità e, nonostante la presenza di toni severi nella sua legislazione, come la regolazione dei tassi usurai o l’obbligo dei ‘segni di infamia’, intende proteggere le minoranze (in particolare ebrei e saraceni, come si è visto) da atti insensati⁶¹.

E tra le fila degli stranieri che si trasferiscono nel regno, per le loro capacità o per altri titoli, ci sono l’ebreo Michele Scoto (in Italia dal 1220 e poi in Sicilia, gran traduttore dall’arabo, amico di Fibonacci), il più importante filosofo ed il più influente personaggio della Corte federiciana; e il filosofo e alchimista Giacobbe Anatoli, anch’esso di origini ebraiche, che si trova a Napoli tra il 1230 e il 1232⁶².

Nonostante l’interesse per le culture non cristiane, Federico rimane un imperatore cristiano e la protezione accordata alle minoranze etniche e religiose non

cedeva la difesa della giustizia, procedesse anche l’origine della giustizia medesima. È pertanto evidente che, non tanto per utilità, ma per necessità, fu provveduto a che, unendosi nella stessa persona queste due cose: la fonte del diritto e la sua tutela, la forza non fosse separata dalla giustizia né la giustizia dalla forza. Bisogna che il sovrano sia padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Padre e signore nel generarla e nell’educarla poiché sarà nata, e difenderla gelosamente: figlio nel rispettarla e venerarla; ministro nel distribuirle a ciascuno secondo i suoi diritti. Ammaestrati pertanto da questa ponderata considerazione, noi, che dalla mano di Dio abbiamo ricevuto lo scettro dell’Impero e il governo del regno di Sicilia, annunciamo le decisioni della nostra sovrana volontà a tutti i nostri fedeli del regno predetto: e cioè che ci sta a cuore di amministrare tra loro—a tutti ed ognuno, senza eccezione alcuna di persone—la giustizia con pronto zelo, in modo che essi possano ovunque largamente ottenerla dai nostri ufficiali cui ne abbiamo affidato l’amministrazione. Ordiniamo che le loro competenze siano distinte e ne preponiamo alcuni alle cause civili, altri ai procedimenti penali». (*Die Konstitutionen*, cit., pp. 185-186 [*Constit.* I, 31]) Si v. anche E. KANTOROWICZ, *I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, Einaudi editore, Torino 1989, pp. 81-88 e pp. 109-121; Id., *Federico II imperatore*, Garzanti editore, Milano 2017, pp. 213-222. C. DOLCINI, *I giuristi medioevali tra assolutismo e costituzionalismo*, in *Il pensiero politico. Idee, teorie e dottrine*, a cura di A. Andreatta, A.E. Baldini, C. Dolcini, G. Pasquini, t. I, Utet, Torino 1999, pp. 121-143, in part. p. 121; A. DE STEFANO, *L’idea imperiale di Federico II*, Vallecchi, Firenze 1927, pp. 56-58 e pp. 75-77.

⁵⁹ *Die Konstitutionen*, cit., pp. 169-171 (*Constit.* I, 18).

⁶⁰ *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di C. CARBONETTI VENDITTELLI, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2002, vol. I, n. 228, pp. 219-220 e n. 261, pp. 263-267.

⁶¹ *Ebrei*, a cura di D. Abulafia, in *Enciclopedia Federiciana*, cit.

⁶² H. HOUBEN, *Federico II e gli ebrei*, in *Nuova Rivista Storica*, LXXXV (2001), pp. 325-346.

esclude il ricorso a misure drastiche in caso di contrasto. In questa fattispecie s'inscrivono la deportazione dei musulmani ribelli dalla Sicilia a Lucera. Allo stesso tempo però l'imperatore permette a questi musulmani di mantenere la loro fede anche in un ambiente cristiano come quello della Capitanata non abituato, a differenza della Sicilia, a una massiccia presenza di 'infedeli'⁶³.

Infine, favorisce la mobilità sociale anche nei gangli amministrativi dove lo svevo impiega molti cavalieri tedeschi come nel caso di Ermanno di Salza, gran maestro dell'Ordine Teutonico, cui vengono affidati delicati compiti di mediazione tra il pontefice (Roma 1220, Ferentino 1223) e i principi tedeschi presso i quali propaga la crociata nel 1223; presenziando alla stipula del trattato con re Valdemaro II di Danimarca che fa importanti concessioni all'imperatore e partecipando alla dieta di Norimberga (1224). Dopo aver mediato tra l'Imperatore e la Lega Lombarda (1226) si trova ancora presso il Pontefice nel 1229 per convincerlo a sciogliere lo Svevo dalla scomunica: missioni che continuano sino alla sottoscrizione di pace di San Germano (1230) di cui il Gran Maestro deve essere considerato il vero, unico, regista⁶⁴.

Del resto Federico, prima che nel *Liber Augustalis*, si era occupato dei movimenti migratori già nella costituzione *Omnes peregrini*, promulgata nel 1220 poco dopo la sua incoronazione imperiale, per rinsaldare il legame con la Sede Apostolica⁶⁵. Con essa riconosceva agli stranieri, *peregrini et advenae*, la facoltà di soggiornare dove volessero e di fare testamento. Se, invece, morivano senza aver redatto testamento, curatore dei loro beni era il vescovo che si preoccupava di trasmetterli agli eredi legittimi o, in mancanza di eredi, destinarli alla realizzazione di opere pie⁶⁶.

Quest'ultima fattispecie si richiama evidentemente a consuetudini precedenti poiché secondo quanto prevedono le Costituzioni di Troia, confermate nel 1127 da Onorio III, alla successione nei beni del forestiero partecipa in tutto o in parte anche la Chiesa locale. In particolare si consente a *viatores aut peregrini* la facoltà di redigere testamento, a condizione di lasciare una parte dei loro beni alla

⁶³ J.-M. MARTIN, *La colonie Sarrasine de Lucera et son environnement. Quelques réflexions*, in *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, III, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ) 1989, pp. 795-812.

⁶⁴ *Ermanno di Salza*, a cura di H. Houben, in *Enciclopedia Federiciana*, cit.

⁶⁵ Il testo della *Constitutio in basilica beati Petri* che si tiene presente per queste pagine è quello di *Monumenta Germaniae Historica* (MGH), *Leges, Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, II, ed. L. Weiland, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1896 (rist. anast. 1963), § 85 (*Constitutio in basilica beati Petri*), pp. 107-109, dove la *Constitutio* è suddivisa in dieci capitoli. Il documento si legge anche in MGH, *Legum*, II, ed. G.H. Pertz, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1837, pp. 243-245, e in J.-L.-A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, II.1, Plon Fratres, Parisiis 1852, pp. 2-6, dove la costituzione è suddivisa in nove leggi o capitoli.

⁶⁶ *Ibidem*.

Curia. In caso di premorienza senza, cioè, aver fatto testamento il loro patrimonio diventa totalmente di proprietà del vescovo⁶⁷.

La promulgazione delle Costituzioni di Melfi nel 1231 definisce un momento aulico di civiltà, quella medievale, che si chiude con la sconfitta di Manfredi a Benevento. Essa ci proietta con gli angioini in un'età premoderna dinamica e gravida di futuro con un ordinamento giuridico più attento alle esigenze del territorio e dell'ambiente ma che non consente al Mezzogiorno peninsulare (a differenza della Sicilia) di riscattarsi dall'egemonia straniera e di ritrovarsi in una ben definita unità etnica con una sua identità civile.

CONCLUSIONE

In conclusione. Il Mezzogiorno è stato un laboratorio di culture stigmatizzate da diversità etniche e da una pluralità di consuetudini e usi che, frutto di accentuate migrazioni, sopravvivono alle Assise di Ariano e alle Costituzioni federiciane; e nel lento processo di trasformazione dei quadri mentali, incidono nella formazione di un modello identitario ibrido, composito, tipico di una terra di frontiera che ne scandiva la vocazione mediterranea e la proiezione verso l'Europa. Del resto i migranti integrati hanno rappresentato per il Mezzogiorno una risorsa sociale e culturale contribuendo ad elaborare i nuovi quadri amministrativi e a sperimentare moduli artistici ibridi rappresentati da fenomeni come il Romanico e il Gotico. Il Mezzogiorno non è solo terra di transito, ma terra ambita in cui si sperimentano moduli politici, sociali, economici e culturali di segno diverso; ma tormentata da eterne contraddizioni che rendevano difficile l'applicazione della legge e ne limitavano i processi di crescita, influenzando negativamente i processi di formazione di una identità etnica e culturale autoctona: soprattutto nelle periferie, dove il sistema feudale, importato dai normanni e perfezionato dagli angioini, attecchisce in profondità e permea la realtà economica e sociale, la mentalità e la condizione giuridica delle persone, i rapporti con la terra e con l'aristocrazia fondiaria, superando di volta in volta le barriere del succedersi dei governi e ponendosi quale scelta politica preoccupata di piegare le circostanze alla ricerca di stabilità ed efficienza.

⁶⁷ N. Tamassia, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale, dall'era romana alla sveva*, C. Ferrari, Venezia 1904 pp. 767-768, dove è riportato anche il testo del cap. XV delle consuetudini di Troja: «...parens parenti secundum legem succedat. Cuique voluerit testamentum facere legaliter liceat. Viatores tamen aut peregrini si testati obierint, bonorum suorum quarta parte curie nostre dimissa, reliqua ad eorum velle disponant; qui si decesserint intestati pannis, sicut antiqua consuetudo fuit, hospiti conservatis, sua omnia in vestri episcopi potestate deveniant, secundum Ruberti ducis concessionam». Passo che si legge anche nella conferma resa da Onorio II riportata da P. Kehr, *Papsturkunden in Benevent und der Capitanata*, in *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische klasse*, (1898), pp. 76-79 doc. n. 10.